

d. 7 per mille per le aree fabbricabili; per le abitazioni e relative pertinenze utilizzate come seconda abitazione; per gli alloggi e pertinenze non locati ovvero occupati senza contratto di locazione compresi gli alloggi invenduti appartenenti alle imprese costruttrici;

CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.

Le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, classificate nelle categorie C/2 - C/6 - C/7 sono **equiparate** all'abitazione principale a condizione che le suddette unità immobiliari siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione così come stabilito dall'art. 817 c.c.;

DETRAZIONI D'IMPOSTA

DETRAZIONE ORDINARIA: € 103,29

Spetta per l'abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al numero di mesi in cui perdura tale

utilizzo; se più comproprietari o contitolari utilizzano la stessa unità come abitazione principale, la detrazione va ripartita tra essi in parti uguali;

La detrazione spetta soltanto nei seguenti casi:

- abitazione principale del soggetto passivo (cioè colui che ne ha proprietà, usufrutto, diritto di uso o abitazione);
- abitazione principale di socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
- abitazione posseduta o in usufrutto di cittadini italiani residenti all'estero, purché la stessa non risulti locata;

Informazioni ed assistenza

L'Ufficio I.C.I., ubicato in Formia Via Vitruvio 192, è aperto al pubblico durante il seguente orario:

il lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00, il martedì dalle 16.00 alle 18.00;

oppure tramite:

- telefono ai numeri 0771 778417 - 0771 778336- 0771 778338 – 0771 778413

- fax 0771 771680

- e-mail ici@comune.formia.it Per informazioni attinenti alle tematiche tributarie comunali, è possibile consultare il sito del Comune di Formia -

www.comune.formia.it - ed il sito dell'ANCI www.ancicnc.it

COMUNE DI FORMIA

(Provincia di Latina)



INFORMAZIONI I.C.I.

ANNO 2007

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Informazioni per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2007

SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi dell'imposta sono:

1. Il proprietario degli immobili;
2. I titolari dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
3. Il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria;
4. Il concessionario di immobili dati in concessione su aree demaniali.

DICHIARAZIONI PER L'ANNO 2006

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione dei redditi.

Essa è dovuta limitatamente agli immobili:

- acquisiti o ceduti nel corso dell'anno 2006;
- per i quali, durante l'anno 2006, si sono verificate variazioni nella titolarità del possesso, nella struttura o nella destinazione.

La dichiarazione non è dovuta in mancanza di variazioni, poiché si fa riferimento a quelle presentate negli anni precedenti. Deve essere consegnata all'Ufficio ICI del Comune di Formia (Via Vitruvio 192), o spedita in busta bianca recante la dicitura "Dichiarazione ICI 2006", Ufficio ICI – Comune di Formia – Via Vitruvio, 192 – 04023 FORMIA (LT), con racc. postale senza ricevuta di ritorno.

VERSAMENTI

Dove e come si esegue il versamento?

L'imposta ICI dovuta per gli immobili posseduti nel territorio del Comune di Formia, deve essere versata utilizzando gli appositi moduli di c/c postale n. **104042** intestati a **“GERIT S.p.A. Servizio Riscossione Tributi – via A. Diaz. 16 - 04100 LATINA”**, che possono essere presentati:

- a tutti gli uffici postali;
- agli sportelli della Soc. GERIT S.p.A.;

Inoltre è possibile provvedere al pagamento dell'imposta tramite il mod. **F24** secondo le modalità del Capo III del D.Lgs. 241/97 così come da Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26.04.2007;

Quando si effettua il versamento?

Il versamento deve essere eseguito in due rate:

- **la prima rata entro il 16-06-2007**, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- **la seconda rata entro il 16-12-2007**, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e dell'eventuale conguaglio sulla prima rata.

I versamenti devono tenere conto delle eventuali variazioni intervenute nel corso del 2007, che saranno però dichiarate nell'anno 2008.

E' consentito il versamento in unica soluzione, entro il 16 giugno 2007, dell'imposta dovuta per l'intero anno.

ARROTONDAMENTO E VERSAMENTI SPONTANEI DI MODESTO AMMONTARE

A decorrere dall'anno 2007, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Sempre a decorrere dall'anno 2007, il versamento spontaneo dovuto alla prescritta scadenza è versato avendo riguardo al limite di Euro **2,06** fino a concorrenza del quale il tributo stesso non è dovuto. Detto limite non deve, in ogni caso, intendersi come franchigia ed è riferito al tributo dovuto per l'intero anno d'imposta. Pertanto, in caso di pagamento rateale del tributo, il limite stesso non si applica alla singola rata.

VALORE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI

Il valore imponibile degli immobili è così determinato:

FABBRICATI

- **fabbricati di categoria catastale A, C, (escluse A/10 e C/1):** rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per **100**;
- **fabbricati di categoria catastale B:** rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per **140**;
- **fabbricati di categoria A/10:** rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per **50**;
- **fabbricati di categoria C/1:** rendita catastale, definitiva o presunta, moltiplicata per **34**;
- **fabbricati di categoria D:** rendita catastale, definitiva (o presunta solo se l'immobile non appartiene ad un'impresa), moltiplicata per **50**.

Se al fabbricato non è mai stata attribuita una rendita, e se è posseduto interamente da impresa e distintamente contabilizzato, il valore è dato dal costo che risulta dalle scritture contabili, comprensivo delle spese incrementative, attualizzato con appositi coefficienti annualmente fissati con decreto ministeriale.

ATTENZIONE:

(la rendita catastale (anche se presunta) dei fabbricati deve essere aumentata del 5%);

AREE FABBRICABILI: valore venale in comune commercio al 1/1/2007.

Il DL 203/2005 ha definitivamente chiarito che un'area è considerata fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio sulla base dello strumento urbanistico generale (P.R.G.) indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

FABBRICATI DI CATEGORIA E: sono esenti dall'imposta.

ATTENZIONE:

Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E9, non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale. Detti immobili non possono più essere accatastati nella categoria E, quindi devono essere dichiarati in catasto con apposita variazione da presentare entro 9 mesi a partire dal 3 ottobre 2006 sulla base di modalità tecniche ed operative che verranno fissate con decreto ministeriale. Per effetto della variazione catastale, gli immobili saranno collocati in una diversa categoria e quindi saranno assoggettati all'applicazione dell'imposta ICI.

ALIQUOTE

Per l'anno **2007** il **COMUNE DI FORMIA** ha fissato le seguenti aliquote:

- a. **7** per mille aliquota ordinaria riferita agli immobili non compresi nelle altre sotto elencate aliquote quali, ad esempio, le abitazioni e relative pertinenze regolarmente locate; i fabbricati, diversi dalle abitazioni (es. negozio, ufficio, laboratorio, ecc);
- b. **4** per mille per gli alloggi e relative pertinenze concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratti concordati stipulati in relazione agli accordi territoriali di cui all'art. 2 c. 3 della legge 431/98;
- c. **4** per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e delle pertinenze dell'abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto;
- d. **5,75** per mille per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli e viceversa) a condizione che l'immobile sia usato come abitazione principale, con l'esclusione della detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;